



F.I.M.P. Federazione Italiana Medici Pediatri Regione Veneto

STATUTO DELLA F.I.M.P. VENETO

Art. 1 COSTITUZIONE DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita l'associazione sindacale della Regione Veneto dei medici specialisti pediatri convenzionati con il SSN come Pediatri di Libera Scelta, denominata "FIMP Veneto".

L'associazione è la federazione di tutte le sezioni provinciali FIMP della Regione Veneto.

La sede è a Padova in via Giacomo Medici n° 9/a.

Con delibera del Consiglio Regionale, su proposta del Segretario Regionale, l'ubicazione della sede può essere modificata.

Il presente statuto, approvato dal Congresso Regionale in data 20 novembre 2010 sostituisce ogni altra norma statutaria regionale precedente ed è coerente con lo statuto nazionale FIMP.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 OBIETTIVI e SCOPI

L'Associazione non ha fini di lucro, è libera, autonoma e apartitica, ed ha lo scopo di affermare e difendere gli interessi morali, professionali, culturali, economici e giuridici dei Medici Pediatri della Regione Veneto iscritti alle Sezioni Provinciali della F.I.M.P. (Federazione Italiana Medici Pediatri).

Persegue pertanto direttamente o in eventuale concorso con gli organismi provinciali e nazionali i seguenti obiettivi a livello regionale:

- 1) la tutela professionale, morale, giuridica, economica, previdenziale ed assistenziale dei suoi aderenti
- 2) la stipula di Accordi Collettivi Regionali con il Servizio Sanitario o comunque accordi, validi per tutta la regione, pubblici o privati rivolti alla tutela della salute del bambino e dell'adolescente e la cura della loro applicazione
- 3) il confronto con tutte le parti politiche e sociali al fine di migliorare l'organizzazione sanitaria regionale per quanto attiene alla tutela dell'infanzia e dell'età evolutiva

- 4) la promozione, il sostegno e l'organizzazione di attività di aggiornamento, formazione, ricerca, sperimentazione e di tutte le iniziative scientifiche e culturali tendenti ad una sempre maggiore qualificazione dei medici specialisti in pediatria della regione, anche collaborando con aziende e organizzazioni professionali, sociali, scientifiche e sanitarie, nazionali e internazionali, con Enti ed Istituzioni pubblici e privati
- 5) rappresentare i propri iscritti, a livello regionale, presso la federazione regionale degli Ordini dei Medici, e di tutti gli altri organismi medico-sindacali, Autorità Sanitarie, Enti Mutualistici ed Enti pubblici e privati in genere;
- 6) promuovere incontri, convegni e seminari anche a carattere tecnico, giuridico, amministrativo, previdenziale, assicurativo, tributario, ecc. su problematiche di rilevanza per gli iscritti;
- 7) promuovere un maggiore scambio informativo e operativo tra i livelli Regionale, Provinciali, Aziendali della FIMP Veneto, anche attraverso l'adozione di specifici strumenti informatici riservati agli iscritti;
- 8) divulgare a mezzo stampa o strumenti informatici, telematici e/o audiovisivi materiale informativo e didattico sia indirizzato ai propri iscritti, che all'esterno dell'associazione;
- 9) nell'ottica dell'economia di gruppo, promuovere iniziative professionali, assicurative, finanziarie, culturali, sociali, ricreative, ecc., in favore dei propri iscritti, nonché supportare e diffondere l'uso di strumenti tecnico-professionali di ausilio all'attività ambulatoriale del pediatra, con particolare riferimento agli aspetti contrattuali del livello regionale;
- 10) promuovere la collaborazione con Istituzioni Governative e Non Governative, enti o associazioni di volontariato nazionale od internazionali operanti nell'ambito della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza;
- 11) curare, anche in collaborazione con le sezioni provinciali ed eventualmente con gli organismi nazionali della FIMP, la formazione dei quadri sindacali.
- 12) può costituirsi "Provider di formazione professionale", costruendo percorsi diagnostici formativi o progetti in genere dedicati all'area dell'infanzia o, comunque, non in contrasto con i fini della Federazione. Tale attività può essere svolta in proprio e/o per conto terzi, sia in via residenziale sia a distanza, anche attraverso piattaforme digitali dedicate, proprie e/o di terzi.

Ferma restando l'autonomia gestionale del Segretario e della Segreteria Regionali, le decisioni riguardanti i punti 2) 4), 6), 8) e 9) dovranno essere ratificate dal Consiglio Regionale. Per quanto riguarda il punto 2 è necessaria la preventiva approvazione del Consiglio Regionale.

L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali dei propri aderenti. Per tali attività il Consiglio Regionale, su proposta del Tesoriere, che valuterà le disponibilità economiche dell'Associazione, stabilirà il rimborso delle spese avvalendosi del cosiddetto criterio di graduazione. L'Associazione potrà, su proposta della Segreteria e con il consenso del Consiglio Regionale, avvalersi anche dell'opera e/o della collaborazione, anche retribuita, di terzi soggetti o specifici professionisti esterni all'Associazione anche in forma societaria.

Al fine di realizzare i propri scopi e obiettivi, l'associazione, su iniziativa della Segreteria e con il consenso del Consiglio Regionale, potrà compiere qualunque operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare e immobiliare che sarà ritenuta necessaria o utile e assumere partecipazioni e interessenze in società o associazioni aventi oggetto affine, analogo o comunque connesso al proprio.

L'associazione potrà altresì riunirsi in confederazioni ed in genere aderire ad altri organismi regionali, interregionali, nazionali ed internazionali che abbiano finalità simili o complementari alle proprie, previo parere favorevole del Congresso Regionale.

ART. 3 – GLI ISCRITTI

L'iscrizione alla FIMP è individuale e aperta a tutti i medici pediatri convenzionati con il SSN. Sono iscritti alla FIMP Veneto i Pediatri di Famiglia (pediatri di libera scelta) già iscritti alle sezioni provinciali della FIMP.

Sono sostenitori non iscritti coloro che cessano l'attività di Pediatra di Famiglia e che chiedono di continuare ad essere aderenti alla FIMP Veneto, nonché altri medici specialisti in pediatria o discipline equipollenti o equiparate; nonché le persone fisiche o giuridiche che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti della FIMP Veneto.

Tutti gli iscritti sono tenuti ad osservare le norme statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni degli organi regionali della FIMP, la cui inadempienza comporta le sanzioni previste nel presente statuto. Il loro comportamento deve essere ispirato al principio di solidarietà, lealtà e moralità. Tutti gli iscritti ordinari sono tenuti a versare alle rispettive Sezioni Provinciali il contributo associativo. La quota associativa di iscrizione alla FIMP a carico dei soci è versata mensilmente, nella misura dello 0,5% sulla retribuzione mensile lorda, non è frazionabile né ripetibile in caso di perdita di qualità di socio. La percentuale può essere modificata dal Consiglio provinciale, su motivata richiesta del Tesoriere provinciale, solo dopo parere positivo delle Segreterie Provinciale, Regionale e Nazionale.

Il pagamento del contributo decorre dal mese in cui viene accolta la domanda di iscrizione e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo che non venga presentata formale istanza di cancellazione da inviarsi alla rispettiva Segreteria Provinciale e alla Segreteria Nazionale. La cancellazione è automatica e contestuale in caso di trasferimento del pediatra ad altra provincia. In caso di pensionamento la decadenza è automatica. Le tesorerie provinciali verseranno al tesoriere regionale la quota spettante alla singola sezione provinciale in base a quanto deliberato dal Consiglio Regionale.

Su proposta della Segreteria Regionale la perdita dell'iscrizione alla FIMP Veneto avviene attraverso delibera formale del Consiglio Regionale, sentito il parere del collegio dei probiviri, per inosservanza degli obblighi derivanti dal presente Statuto della FIMP Veneto

ART. 4 – DIRITTO DI VOTO ED ELEGGIBILITA'

I pediatri iscritti alla FIMP non possono essere contemporaneamente iscritti ad altri sindacati medici che siano accreditati al tavolo delle trattative per il rinnovo degli ACN o che siano firmatari della stessa convenzione. Hanno diritto al voto e sono eleggibili alle cariche di tutti gli organi della FIMP Veneto gli iscritti ordinari della Regione in regola con il pagamento del contributo associativo. Nessun iscritto può essere eletto (ovvero perde il suo incarico) nel caso in cui sia contemporaneamente iscritto ad altra organizzazione sindacale.

ART. 5 – IL PATRIMONIO SOCIALE.

Il patrimonio è costituito: dai beni mobili, mobili registrati, immobili che la FIMP Veneto dovesse acquistare; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

I beni appartenenti alla FIMP Veneto sono ad essa intestati ed elencati, a cura del Tesoriere Regionale, in apposito inventario, depositato presso la sede della FIMP Regionale e consultabile da tutti gli aderenti. Le entrate della FIMP Regionale sono costituite dalle quote sociali ordinarie e straordinarie; dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse; dai proventi derivanti da attività connesse alle manifestazioni eventualmente poste in essere; da contributi esterni a qualunque titolo, tanto liberali che su progetti; da rimborsi derivanti da convenzioni.

La FIMP Regionale può ricevere erogazioni liberali in denaro, donazioni ed accettare eredità con beneficio d'inventario; i lasciti testamentari sono accettati in armonia con le finalità statutarie della Federazione. Il Segretario Regionale attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

I singoli iscritti aderenti alla FIMP non possono chiedere la divisione del patrimonio sociale né pretendere alcun utile a qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati. In caso di scioglimento della FIMP Regionale, gli associati non possono richiedere e/o partecipare, neanche pro quota, alla suddivisione del patrimonio che deve essere esclusivamente devoluto ad associazioni aventi finalità analoghe. La deliberazione avverrà in seno ad un Congresso Regionale straordinario con la maggioranza dei 3/4 dei voti esprimibili in Congresso Regionale da parte degli iscritti, in regola con il pagamento delle quote associative.

L'associazione non ha fini di lucro e rispetta i seguenti dettami:

- divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge
- obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge

Art. 6 STRUTTURAZIONE DEGLI ORGANI STATUARI

Sono Organi Statutari della FIMP Veneto:

- Il Congresso Regionale
- Il Consiglio Regionale
- L'Esecutivo Regionale
- Il Presidente Regionale
- La Segreteria Regionale
- Il Segretario Regionale
- Il Collegio Regionale dei probiviri
- Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti

Art. 7 II CONGRESSO REGIONALE

Il Congresso Regionale è costituito dai delegati rappresentanti le sezioni provinciali in numero proporzionale ai loro iscritti, in ragione di un delegato ogni 10 iscritti o frazione residuale

superiore a 5 e ad essi spetta il diritto di voto. Le sezioni provinciali autonomamente decidono le modalità di designazione dei propri rappresentanti.

Fanno parte di diritto del Congresso Regionale il Presidente Regionale, il Segretario Regionale e i membri della Segreteria Regionale, i componenti dei collegi dei Probi Viri e dei Revisori dei Conti Regionali, i membri delle Segreterie Provinciali, i membri dei Consigli Provinciali, i delegati aziendali, tutti senza diritto di voto, a meno che non siano presenti in veste di delegati.

Possono assistere ai lavori del Congresso Regionale tutti gli iscritti alla FIMP della Regione ed esauriti gli interventi dei delegati e dei partecipanti di diritto, sarà concessa la parola a tutti gli iscritti, compatibilmente con la disponibilità di tempo definita dalla Presidenza del Congresso.

Il Congresso Regionale ordinario si svolge entro il 30 aprile :

- discute e delibera sugli argomenti posti all'O. d. G.
- discute le direttive generali di politica sindacale nazionale e decide gli indirizzi di strategia sindacale regionale
- delibera in ordine a problemi politici ed organizzativi regionali
- elegge ogni quattro anni il Presidente Regionale, il Segretario Regionale e la Segreteria Regionale, il Collegio Regionale dei Probiviri, il Collegio Regionale dei Revisori dei conti.
- discute ed approva il rendiconto consuntivo e preventivo presentato dal tesoriere regionale
- ratifica le modifiche di statuto approvate dalla Segreteria e dal Consiglio Regionale

Il Congresso Regionale è convocato dal Presidente Regionale su richiesta del Segretario Regionale. Il Congresso Regionale è presieduto dal Presidente Regionale in collaborazione con i membri della Segreteria regionale.

Si riunisce in via ordinaria una volta all'anno e, in via straordinaria, in qualsiasi momento su richiesta della Segreteria Regionale, o su richiesta dei componenti del Consiglio regionale rappresentanti il 50%+1 degli iscritti della Regione. La richiesta di convocazione straordinaria deve contenere le motivazioni della stessa e gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le convocazioni devono essere inviate dal Presidente Regionale, tramite la Segreteria Regionale, ai Segretari Provinciali e da questi ai delegati ed a tutti gli iscritti con almeno 30 giorni di anticipo, salvo casi di urgenza, tramite mezzo cartaceo o telematico e con specificato l'O. d. G..

Hanno diritto di voto i delegati delle Sezioni Provinciali in regola col pagamento delle quote associative a livello regionale.

Il Congresso è valido, in prima convocazione, se risultano regolarmente presenti i delegati di almeno la metà + 1 degli iscritti alla FIMP della Regione in regola con il pagamento delle quote associative regionali, in seconda convocazione con la partecipazione di un numero di iscritti superiore di almeno una unità al numero dei componenti degli organi elettivi

Le deliberazioni vengono prese con la maggioranza dei voti rappresentati al Congresso dalle Sezioni Provinciali in regola con i pagamenti delle quote associative regionali.

Il Congresso regionale può sfiduciare il Presidente Regionale, il Segretario Regionale o i componenti della Segreteria regionale o i membri di tutti gli organi elettivi regionali, con il voto rappresentante almeno il 50% + 1 di tutti gli iscritti regionali in regola con il versamento delle quote associative regionali.

Il Congresso Regionale può deliberare modifiche allo statuto della FIMP Veneto con la maggioranza dei 2/3 dei voti esprimibili in Congresso da parte dei delegati, in regola con il pagamento delle quote associative.

ART. 8 IL CONSIGLIO REGIONALE

Il Consiglio Regionale è composto di 15 membri. E' costituito dai segretari provinciali e dai membri proposti dalle Segreterie delle Sezioni Provinciali proporzionalmente al numero degli iscritti secondo la seguente modalità:

Attribuito ad ogni Sezione Provinciale un Consigliere nella figura del Segretario provinciale, per la successiva attribuzione dei restanti Consiglieri Regionali alle singole Sezioni Provinciali, si procederà nel seguente modo:

il numero complessivo dei pediatri con diritto al voto iscritti nella Regione sarà diviso per 15-P (P numero delle Sezioni Provinciali della Regione). Il quoziente così ottenuto sarà preso quale divisore dei medici iscritti a ciascuna Sezione Provinciale. Il nuovo quoziente determina il numero degli ulteriori Consiglieri Regionali spettanti a ciascuna Sezione Provinciale. Nel caso che una Sezione Provinciale risulti assegnataria di un numero di Consiglieri maggiori della metà, i numeri eccedenti e/o i resti verranno suddivisi proporzionalmente tra le altre Sezioni Provinciali. Se tutti i posti non sono assegnati, quelli disponibili saranno assegnati alle Sezioni con i maggiori resti in ordine decrescente.

Un componente del Consiglio regionale può delegare un membro del consiglio della propria Provincia; non sono ammesse deleghe fra province diverse

Le riunioni del Consiglio Regionale sono convocate dal Segretario Regionale, che le presiede, o su richiesta del 50% dei suoi componenti, e sono valide con la presenza di almeno 2/3 dei suoi componenti.

Partecipano alle riunioni del Consiglio Regionale, il Presidente Regionale, i membri della Segreteria Regionale e delle cariche elettive nazionali, senza diritto di voto salvo non siano presenti in veste di componenti effettivi .

Sono Compiti del Consiglio Regionale:

- elaborare ed adeguare le strategie sindacali definite dal Congresso regionale e dagli Organi nazionale del sindacato
- verificare l'adesione delle esecuzioni della Segreteria regionale alle indicazioni del Congresso regionale e del Consiglio regionale
- predisporre, in collaborazione con la Segreteria regionale, la piattaforma contrattuale regionale.
- stabilire la quota associativa regionale su proposta del Tesoriere Regionale
- valutare l'andamento delle iniziative sindacali provinciali (in particolare gli Accordi decentrati), e verificare la coerenza con gli indirizzi regionali e in caso contrario rinviarle alle Segreterie provinciali con motivate e vincolanti controdeduzioni, tramite la Segreteria Regionale.
- promuovere iniziative regionali volte al conseguimento degli obiettivi statuari della Federazione, quali l'attività di formazione, ricerca, editoriale, amministrativa, previdenziale, assicurativa, normativa, ecc., per le quali potrà avvalersi di collaborazioni, anche retribuite, esterne al sindacato

Le spese per la partecipazione dei consiglieri regionali al Consiglio Regionale sono a carico delle rispettive sezioni provinciali

Art. 9 L'ESECUTIVO REGIONALE

È costituito dai Segretari Provinciali o, in caso di impedimento, da un loro delegato, dal Segretario Regionale e dalla Segreteria Regionale e dal Presidente Regionale.

È convocato dal Segretario Regionale ogni qual volta lo ritenga necessario e le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei segretari provinciali.

È l'organo di più immediata consultazione da parte della Segreteria Regionale.

È facoltà del Segretario Regionale invitare alle sedute altri iscritti.

Art. 10 IL PRESIDENTE REGIONALE

E' il garante istituzionale del Sindacato a livello regionale, svolge le funzioni di vigilanza e garanzia statutaria, convoca, su richiesta del Segretario Regionale, e presiede il Congresso Regionale, partecipa a pieno titolo alle riunioni della Segreteria Regionale, è componente di diritto della Commissione trattative, partecipa alle riunioni dell'Esecutivo Regionale e del Consiglio Regionale.

Viene eletto ogni 4 anni dal Congresso Regionale ordinario elettivo.

In caso di dimissioni, sfiducia o impedimento permanente, viene sostituito dal Presidente dei Probi Viri regionali; nel primo Congresso Regionale successivo si provvederà ad eleggere il nuovo Presidente, che dura in carica fino alla naturale scadenza delle altre cariche regionali.

ART. 11 IL SEGRETARIO REGIONALE

Il Segretario Regionale è il legale rappresentante del Sindacato a livello regionale in tutti gli ambiti (politico, contrattuale, amministrativo, ecc.), che possano interessare gli iscritti, secondo le indicazioni del Congresso regionale, del Consiglio regionale e in collaborazione con i membri della Segreteria Regionale.

Il Segretario regionale è eletto dal Congresso Regionale ogni quattro anni

Il Segretario regionale:

- sigla gli Accordi Collettivi Regionali o altri accordi o convenzioni in ambito regionale
- presiede la Commissione regionale per le trattative e può nominarne ulteriori componenti rispetto a quelli presenti per Statuto
- è membro di diritto della Camera delle Regioni
- è sua facoltà attribuire deleghe ed incarichi

In caso di impedimento temporaneo è sostituito dal Vicesegretario regionale.

In caso di sfiducia, dimissioni o impedimento permanente del Segretario Regionale, il Presidente Regionale convoca, entro 60 giorni, un congresso regionale straordinario elettivo per tutte le cariche elettive regionali.

ART. 12 LA SEGRETERIA REGIONALE

La Segreteria Regionale è eletta dal Congresso Regionale ogni quattro anni.

È costituita, oltre che dal Segretario Regionale, da altri 3 componenti che assumono il ruolo di Vicesegretario Regionale, Vicesegretario Amministrativo e Tesoriere Regionale, su nomina del Segretario Regionale.

Essa si riunisce su convocazione del Segretario Regionale per discutere e decidere sulle problematiche inerenti l'attività del Sindacato a livello regionale in esecuzioni delle delibere e delle indicazioni del Congresso Regionale e del Consiglio Regionale.

Alle riunioni della Segreteria Regionale partecipa a pieno diritto il Presidente Regionale.

La Segreteria regionale, unitamente al Presidente Regionale quale garante degli aspetti deontologici, costituisce la Delegazione trattante per la stipula degli AIR.

In caso di sfiducia, dimissione o impedimento permanente dei suoi componenti, escluso il Segretario Regionale, subentrano i primi dei non eletti. In caso di parità di voti prevale il più anziano di età.

Art. 13 IL VICESEGRETARIO REGIONALE

E' nominato dal Segretario Regionale nella prima riunione della Segreteria Regionale dopo le elezioni.

Il Vicesegretario Regionale coadiuva il Segretario Regionale in ogni attività ed in caso di vacanza temporanea del Segretario Regionale, ne assume le funzioni.

Art. 14 IL VICESEGRETARIO REGIONALE AMMINISTRATIVO

E' nominato dal Segretario Regionale nella prima riunione della Segreteria Regionale dopo le elezioni.

Egli tiene i registri, redige i verbali e cura ogni altra incombenza di carattere organizzativo, comprese le comunicazioni con le segreterie provinciali su indicazione del Segretario regionale.

Art. 15 IL TESORIERE REGIONALE

E' nominato dal Segretario Regionale nella prima riunione della Segreteria Regionale dopo le elezioni.

Il Tesoriere Regionale:

- riscuote la quota dalle Singole Sezioni Provinciali nella misura deliberata, su sua proposta, dal Consiglio Regionale;
- tiene i registri contabili, amministra le spese di competenza necessarie per il funzionamento del Sindacato a livello regionale, ed è responsabile della documentazione delle entrate e delle uscite.
- per l'espletamento delle attività di propria competenza ha facoltà di accendere apposito conto corrente intestato alla FIMP regionale, ed usare assegni bancari, bancomat o carta di credito
- rimborsa le spese sostenute dalla Segreteria Regionale, o da altri su delega del Segretario Regionale, per l'attività sindacale nei limiti stabiliti dagli stanziamenti destinati dal Consiglio regionale.
- predispose annualmente il rendiconto consuntivo e quello di previsione da sottoporre all'approvazione del Congresso Regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il rendiconto deve coincidere con l'anno solare.

Tutte le delibere e i rendiconti sono a disposizione degli iscritti presso il Tesoriere.

In caso di indisponibilità del Tesoriere, le relative funzioni sono assunte dal Segretario Regionale o, su sua delega, da altro componente della Segreteria Regionale

Art. 16 IL COLLEGIO REGIONALE DEI PROBI VIRI

E' composto da 3 membri eletti ogni 4 anni dal Congresso Regionale e la carica è incompatibile con altri incarichi regionali. Il presidente è il membro che ha ottenuto il maggior numero di voti. Requisito indispensabile è l'aver superato i 40 anni di età e avere una anzianità di iscrizione alla FIMP di almeno 10 anni.

Il Collegio Regionale dei Probiviri ha le seguenti attribuzioni:

- esaminare e giudicare, in prima istanza, iscritti ricoprenti cariche regionali su richiesta del Segretario regionale o su delibera del Consiglio Regionale nel caso siano interessati i membri della Segreteria Regionale
- esaminare e giudicare in seconda istanza su ricorsi avverso decisioni dei Collegi dei Probiviri Provinciali;

La richiesta di apertura di procedimento disciplinare viene effettuata dal Segretario Regionale. Le decisioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Collegio Regionale dei Probiviri, ricevuti gli atti relativi ai procedimenti di sua competenza, dà corso, alle necessarie istruttorie per l'accertamento dei fatti ed eleva le contestazioni del caso.

Quindi, sentito il convenuto, adotta le decisioni che ritiene opportune.

Il Collegio può archiviare la pratica o può erogare, per il tramite della Segreteria Regionale, le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) avvertimento scritto;
- b) richiamo con diffida;
- c) censura;
- d) sospensione;
- e) espulsione.

Fra gli atti di indisciplina è inclusa l'assenza ingiustificata, per più di tre sedute, anche non consecutive, dei membri degli Organi della Federazione. Ciò comporta l'automatica decadenza dall'incarico e la sostituzione secondo le norme previste dallo Statuto.

Le decisioni del Collegio, da assumersi entro il termine di due mesi dal ricevimento degli atti, sono motivate e notificate al convenuto e al Segretario Regionale.

Contro le decisioni del Collegio Regionale dei Probiviri, le parti possono ricorrere, entro trenta giorni dalla loro notifica, ad ulteriore giudizio.

In caso di dimissioni, decadenza o decesso di uno o più membri del Collegio dei Probiviri, subentra il primo dei non eletti. In caso di parità di voti prevale il più anziano.

Art. 17 IL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da un supplente, che subentra nella funzione degli effettivi in caso di loro impedimento od assenza. Il Presidente del Collegio è il membro che ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti prevale il più anziano.

I suoi membri sono eletti dal Congresso Regionale e durano in carica quattro anni.

Nel caso di non accettazione della carica, di dimissioni, di decadenza o di vacanza definitiva, subentra nella carica il primo dei non eletti. In caso di parità di voto subentra il più anziano di età.

I componenti del Collegio non devono avere altri incarichi sindacali a livello regionale.

Al Collegio è demandato l'esame dei documenti contabili e la verifica di legittimità delle spese.

Il Collegio esprime, con apposite relazioni, giudizi di legittimità sui bilanci consuntivi e preventivi, predisposti dal Tesoriere Regionale. Le deliberazioni sono valide con la presenza di tutti i membri.

Il collegio ha la facoltà di richiedere nel corso dell'esercizio sociale la visione di tutta la documentazione contabile

**REGOLAMENTO ELETTORALE PER LA ELEZIONE DEL PRESIDENTE REGIONALE,
DEL SEGRETARIO REGIONALE E DELLA SEGRETERIA REGIONALE, DEI COLLEGI
REGIONALI DEI PROBIVIRI E DEI REVISORI DEI CONTI**

Le elezioni alle cariche del Presidente Regionale, del Segretario Regionale e della Segreteria Regionale, del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti e del Collegio Regionale dei Probiviri avvengono per elezione diretta da parte del Congresso Regionale.

Possono concorrere a tali cariche i pediatri iscritti ordinari alla FIMP della Regione Veneto. Ciascun candidato non può concorrere contemporaneamente a più incarichi.

Le candidature devono essere presentate in sede congressuale con le modalità stabilite dalla presidenza del Congresso.

Per la carica di Presidente Regionale può candidarsi qualsiasi iscritto ordinario di età superiore a 40 anni con iscrizione alla FIMP da almeno 10 anni.

Le candidature alla Segreteria Regionale devono essere presentate tramite "lista del Segretario" con indicazione del candidato Segretario e almeno 5 candidati alla segreteria.

Le candidature al Collegio Regionale dei Probiviri devono essere presentate tramite lista con almeno 5 candidati. Requisito indispensabile l'età superiore a 40 anni e l'iscrizione alla FIMP da almeno 10 anni

Le candidature al Collegio Regionale dei Revisori dei Conti devono essere presentate tramite lista con almeno 5 candidati.

Dopo la chiusura ufficiale proclamata dal Presidente del Congresso non sono accettate ulteriori candidature.

Si procede alle elezioni con schede separate:

Elezione del Presidente Regionale

I delegati possono votare un unico candidato. Il candidato che ha ottenuto più voti viene proclamato Presidente Regionale.

Elezione della Segreteria Regionale

Avviene tramite presentazione di una o più liste. E' possibile votare una sola lista ed esprimere un numero massimo di preferenze pari a 3 oltre al candidato Segretario, della medesima lista. Ogni voto dato alla lista è automaticamente attribuito al candidato Segretario. Sono dichiarati eletti il Segretario e i componenti della lista, secondo l'ordine delle preferenze, che hanno ottenuto il maggior numero dei voti.

Elezione del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti

Avviene tramite presentazione di una o più liste. E' possibile votare una sola lista ed esprimere un numero massimo di preferenze pari a 3.

Nel caso di presentazione di più liste, l'assegnazione dei componenti avviene con il sistema proporzionale. Il candidato con il maggior numero di preferenze svolge il ruolo di presidente del Collegio

Elezione del Collegio Regionale dei Proibiviri

Avviene tramite presentazione di una o più liste. E' possibile votare una sola lista ed esprimere un numero massimo di preferenze pari a 3.

Nel caso di presentazione di più liste, l'assegnazione dei componenti avviene con il sistema proporzionale. Il candidato con il maggior numero di preferenze svolge il ruolo di presidente del Collegio